



**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Statuto di Autonomia speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale si estendono a tutto il territorio nazionale le misure previste dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, che dispone che sia evitato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, ma che è consentito il rientro presso la propria abitazione o residenza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTA** la continua e rapida evoluzione dell'emergenza da COVID-19 che vede attualmente la maggior parte dei Comuni della Regione coinvolti;

**ATTESO** che è indispensabile interrompere ogni possibilità di trasmissione del virus che derivi dagli spostamenti delle persone, residenti e non residenti;

**VISTA** la nota del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta in data 15 marzo 2020, assunta al prot. n. 1097/PC in pari data, con la quale, in riferimento all'emergenza sanitaria in atto, si evidenzia come sia stata segnalata una forte presenza di non residenti, soprattutto nei Comuni turistici, che potrebbe pregiudicare la necessità di assistenza sanitaria generalmente garantita dal proprio medico di base o dal pediatra di libera scelta;

**CONSIDERATO** il continuo aumento dei pazienti ricoverati e posti in isolamento domiciliare e la presenza di un unico presidio ospedaliero, che pone in forte criticità la tenuta della struttura sanitaria;

**VISTA** la nota dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, Dipartimento sanità e salute, prot. n. 1638/SAN, in data 15 marzo 2020, assunta al prot. n. 1099/PC, con la quale si propone l'adozione di provvedimenti finalizzati a favorire il rientro nelle proprie zone di residenza dei turisti ancora soggiornanti in Valle d'Aosta e ad impedire l'afflusso ai fini di soggiorno di persone non residenti fino al termine dell'emergenza sanitaria;

**RILEVATO** come, nella suddetta nota, si evidenzia come tale misura consentirebbe di contenere al massimo gli accessi alle strutture sanitarie territoriali e, in particolare, al pronto soccorso e gli eventuali conseguenti ricoveri in ospedale e soprattutto garantirebbe ai non residenti l'assistenza sanitaria personale da parte dei medici di base dei loro luoghi di residenza o dei pediatri di libera scelta degli stessi luoghi;

**EVIDENZIATO** come i turisti, i villeggianti, i proprietari e gli ospiti non residenti, rappresentano per la Valle d'Aosta una comunità che deve essere tutelata, anche dal punto di vista sanitario;

**RITENUTO** necessario - alla luce di quanto suesposto e a conferma e nello spirito di quanto previsto dai DD.P.C.M. 8-9-11 marzo 2020 - intervenire con chiare e ulteriori misure di contenimento dei contagi:

- disponendo di evitare ogni spostamento delle persone in entrata verso il territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute o per raggiungere la propria residenza;
- disponendo di evitare ogni spostamento delle persone in uscita dal territorio regionale, al di fuori della propria abitazione, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute o per raggiungere la propria residenza, ovvero il rientro presso il proprio domicilio, la propria abitazione o la propria residenza;
- ribadendo il divieto di ogni forma di assembramento di persone, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, sull'intero territorio regionale;
- invitando turisti, ospiti, villeggianti e tutte le altre persone presenti sul territorio regionale che non hanno la propria residenza in Valle d'Aosta, a prendere in considerazione il rientro alla propria residenza, affinché in caso di necessità possano affidarsi alle cure del proprio medico di base o del pediatra di libera scelta;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

SU PROPOSTA dell'Unità di Crisi;

### **ORDINA**

di evitare ogni spostamento delle persone in entrata verso il territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute o per raggiungere la propria residenza;

### **ORDINA**

di evitare ogni spostamento delle persone in uscita dal territorio regionale, al di fuori della propria abitazione, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute o per raggiungere la propria residenza, ovvero il rientro presso il proprio domicilio, la propria abitazione o la propria residenza;

### **ORDINA**

il divieto ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;

### **INVITA**

i turisti, gli ospiti, i villeggianti e tutte le altre persone presenti sul territorio regionale che non hanno la propria residenza in Valle d'Aosta a prendere in considerazione il rientro alla propria residenza, in funzione di una maggior garanzia di assistenza sanitaria, affinché in caso di necessità, possano affidarsi alle cure del proprio medico di base o del pediatra di libera scelta.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.



Il Presidente della Regione

Renzo Testolin